



COMUNE
PETINA
PROVINCIA SALERNO

REGOLAMENTO
IDRICO

Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 18 maggio 2013 immediatamente eseguibile.

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Obblighi generali del Comune
- ART. 3 - Distribuzione dell'acqua e pressione in rete
- ART. 4 - Obblighi generali dell'utenza
- ART. 5 - Uso misurazione dell'acqua
- ART. 6 - Richiesta di somministrazione e documentazione da allegare
- ART. 7 - Contratto di somministrazione - Versamenti
- ART. 8 - Durata e scadenza dei contratti
- ART. 9 - Spese
- ART. 10 - Cambiamento di utente
- ART. 11 - Mutamento tipologia di utenza
- ART. 12 - Divisione di un terreno o di un'area fabbricabile
- Art. 13 - Morte dell'utente
- Art. 14 - Fallimento dell'utente
- Art. 15 - Opere di presa
- Art. 16 - Impianto interno
- Art. 17 - Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni - Penali
- Art. 18 - Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino
- Art. 19 - Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione
- Art. 20 - Pagamenti e rateizzazione
- Art. 21 - Diametro della presa e del contatore
- Art. 22 - Posa in opera dei contatori
- Art. 23 - Contatori generali e divisionali
- Art. 24 - Lettura dei contatori
- Art. 25 - Verifica dei contatori
- Art. 26 - Rimozione e sostituzione dei contatori
- Art. 27 - Rilevazione dei consumi
- Art. 28 - Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore
- Art. 29 - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica
- Art. 30 - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio
- Art. 31 - Servizio di reperibilità
- Art. 32 - Divieti vari posti a carico dell'utenza
- Art. 33 - Prelievi abusivi - penalità
- Art. 34 - Lavori su aree servite dall'acquedotto
- Art. 35 - Danni alle condotte
- ART. 36 - Entrata in vigore del Regolamento
- ART. 37 - Abolizione di precedenti disposizioni regolamentari in materia
- ART. 38 - Varianti e aggiornamenti del Regolamento

LA FORNITURA DELL'ACQUA E' CONSIDERATA PER USO DOMESTICO SOLO SE VA A SERVIRE UNA
ABITAZIONE.

ART. 1
Oggetto del Regolamento

1. L'oggetto del presente Regolamento è la definizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali è concesso ai soggetti che ne abbiano titolo, per disposizione di legge, di allacciarsi alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile, e viene fornita agli utenti l'acqua destinata al consumo umano, così come definita dalle leggi vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 2 Febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.

ART. 2
Obblighi generali del Comune

1. La risorsa idrica viene salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto alle altre tipologie di utilizzazione.
2. Il Comune si impegna:
 - a) ad assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti, delle relative condizioni tecniche, e delle risorse disponibili;
 - b) ad attuare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e dei connessi adempimenti tecnici, ogni cautela o provvedimento, affinché le caratteristiche dell'acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici e organolettici fissati dalla legislazione vigente in materia, salvo casi di forza maggiore;
 - c) ad attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti necessari per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile ed al servizio acquedotto.

ART. 3
Distribuzione dell'acqua e pressione in rete

1. L'Amministrazione Comunale di Petina somministra acqua nel proprio territorio nei limiti della disponibilità e, compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni previste in seno al presente Regolamento.
2. Per le zone non servite da reti comunali e per le quali l'Amministrazione Comunale non stia comunque procedendo alla relativa urbanizzazione, si potrà concedere la somministrazione idrica a condizione che l'impianto di

distribuzione sia realizzato a cura e spese del richiedente previa specifiche prescrizioni e verifiche del Settore Tecnico del Comune.

3. In tutti i casi nei quali, per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, gli utenti potranno provvedere al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria per una regolare alimentazione dei fabbricati.

4. L'acqua viene somministrata con le norme del presente Regolamento, che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte.

5. In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

6. Il Comune è tenuto a concedere gli allacciamenti, per uso domestico, di immobili che insistano su strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione pubblica, nei limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile.

7. Le proprietà private che distano più di 50 metri dal terminale della condotta stradale potranno essere allacciate previo prolungamento della condotta stradale, con totali oneri a carico del richiedente per la parte eccedente la distanza sopra indicata.

ART. 4

Obblighi generali dell'utenza

1. Ogni utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile s'impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

2. Tutti gli utenti che dispongono, all'interno della loro proprietà, di fonti di acqua diversa da quella dell'Acquedotto, e che hanno interconnesso le canalizzazioni interne devono tempestivamente provvedere alla disconnessione collocando tra la rete dell'Acquedotto e l'impianto interno un serbatoio di accumulo dell'acqua oppure un disconnettore per scongiurare il rischio di contaminare l'acqua della rete idrica comunale.

3. Gli utenti che intendono utilizzare dette risorse per usi potabili sono tenuti a gestirle secondo le prescrizioni relative alle acque potabili di cui alle leggi vigenti.

ART. 5
Uso misurazione dell'acqua

1. Il Comune somministra acqua potabile solo per usi domestici. Per eventuale uso zootecnico la concessione è possibile compatibilmente con le disponibilità, solo ad allevatori regolarmente iscritti al Registro Imprese ed in regola con i versamenti INPS.
2. L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore e con le modalità specificate dal presente Regolamento.
3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati dal contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.
4. Resta, altresì, vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso potabile, quale, ad esempio, condizionamento d'aria, innaffiamento, etc..

ART. 6
Richiesta di somministrazione e documentazione da allegare

1. Per ottenere la somministrazione dell'acqua l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato.
2. La somministrazione dell'acqua viene di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o del locatario o comodatario.
3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento comprovante la conformità edilizia dell'immobile nel caso in cui non sia già stato presentato dal precedente utente consistente in permesso di costruire, concessione in sanatoria, nulla osta all'esecuzione dei lavori edilizi (nel caso di immobili costruiti prima del 1976), ovvero autocertificazione nei modi di legge;
 - b) fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - c) fotocopia di un documento di identità;
 - d) copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto, di comodato o del contratto di locazione registrato che potrà essere presentato entro e non oltre tre mesi dalla stipula del contratto di utenza. L'inosservanza a tale adempimento comporterà la revoca dell'utenza e la restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione dei consumi e deposito cauzionale previo calcolo dei consumi effettuati. In caso di cessione dell'immobile in comodato d'uso, e solo fra parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado (nonno-nipote e fratelli-sorella), in alternativa al contratto di locazione registrato è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di

atto notorio (ex art. 21 c. 2 del DPR 445/2000) con cui l'intestatario dell'immobile dichiara di averlo ceduto in comodato.

4. Per le persone giuridiche, inoltre, deve essere allegata copia del certificato di Vigenza rilasciato dal Registro Imprese in cui risulti che il richiedente sia il legale rappresentante dell'Ente in questione.

5. In ipotesi di richiesta presentata dal locatore, occorrerà produrre specifico atto di assenso del proprietario dell'immobile.

ART. 7

Contratto di somministrazione Versamenti

1. Il Comune, nel caso di voltura o ripristino di utenza precedentemente attiva, ovvero accertata la possibilità della somministrazione per le nuove utenze, invita immediatamente il richiedente a sottoscrivere il formale contratto d'utenza, previo consegna:

- a) attestazione di versamento sull'apposito c.c.p. comunale relativo a diritto fisso amministrativo di allaccio pari ad €. 25,82;
- b) n. 1 marca da bollo da €. 14,62;

ART. 8

Durata e scadenza dei contratti

1. I contratti di somministrazione decorrono dalla data di attivazione dell'utenza.

2. La disdetta del contratto, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite compilazione di appositi moduli da consegnarsi all'ufficio addetto, potrà essere fatta in qualsiasi momento indicando la decorrenza della stessa.

3. All'atto della conclusione del rapporto contrattuale dovranno essere versate tutte le somme dipendenti dal contratto stesso.

4. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe potranno subire variazioni e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

ART. 9

Spese

1. Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua sono a carico dell'utente.

ART. 10

Cambiamento di utente

1. Qualora, durante il corso della somministrazione, il proprietario vende l'immobile, o lo ceda in comodato, o si verifichi un mutamento nel rapporto di locazione con riferimento alla figura del locatario, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al comune mediante raccomandata o tramite compilazione di appositi moduli da consegnarsi all'ufficio addetto, con cui chiede la risoluzione del contratto entro e non oltre 30 giorni dall'evento.
2. Qualora il Comune venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile o di mutamento nel rapporto di locazione, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione.
3. Il proprietario che ometta di dare comunicazione nei termini di cui al comma 1, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa.
4. Nel caso in cui non è possibile da parte del Comune, a causa del posizionamento interno del contatore, chiudere l'utenza, questa si terrà risolta solo nel momento in cui sarà dato l'accesso per effettuare la sigillatura e la relativa lettura del contatore.

ART. 11

Mutamento tipologia di utenza

1. L'utente può richiedere in qualsiasi momento il cambiamento del tipo di utenza. Tale cambiamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Contestualmente alla domanda dovrà fornire tutta la documentazione prevista all'art. 6, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.

ART. 12

Divisione di un terreno o di un'area fabbricabile

1. In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte di terreno o dell'area fabbricabile in cui trovasi installato l'apparecchio di misura.

2. I proprietari delle parti di terreno o dell'area fabbricabile che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Comune e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti.
3. Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l'opera di presa si intende di proprietà condominiale.

Art. 13 **Morte dell'utente**

1. In caso di morte dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.
2. Gli eredi sono inoltre tenuti, entro i 60 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all'art. 6, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.
3. Nel caso gli eredi non adempiano all'obbligo di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto d'ufficio.

Art. 14 **Fallimento dell'utente**

1. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.
2. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 15 **Opere di presa**

1. Sotto la denominazione di "Opere di presa" si intendono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.
2. L'opera viene eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale e spese dell'utente.
3. Le opere così realizzate resteranno di proprietà del Comune per la sola parte posta su strada ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.
4. In ogni caso le parti delle opere di presa poste su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.
5. La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta:
 - Per le nuove costruzioni con unica presa;

- Per le vecchie costruzioni anche con più prese da autorizzarsi a giudizio insindacabile del Comune.

6. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, se eseguite a richiesta dell'utente, saranno eseguite a spese dell'intestatario con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

7. E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni dell'impianto a monte del contatore, anche se di sua proprietà.

8. Contravvenendo alla disposizione di cui al precedente comma, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale di € 77,46 e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

Art. 16

Impianto interno

1. Tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.

2. Gli impianti interni dovranno peraltro essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza o con quelle contenute in serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti comunque a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità d'immissione in rete di acque non igienicamente pure.

3. Di norma le tubazioni principali a valle dell'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non inferiore a quello delle tubazioni a monte dell'apparecchio di misura.

4. La distribuzione dell'acqua nell'interno degli stabili deve aver luogo attraverso tubi di materiale approvato dall'Autorità Sanitaria adatti alla pressione di esercizio di almeno 10 atmosfere; anche i rubinetti, le valvole e gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguati alla suddetta pressione.

5. E' vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano danneggiare la distribuzione ad altri utenti.

6. E' vietato, inoltre, usufruire delle tubazioni dell'impianto, quali prese di terra per apparecchi elettrodomestici, od altro, in quanto tale uso non è conforme alle attuali leggi sulla sicurezza degli impianti.

7. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario all'installazione dell'impianto interno nell'interesse del servizio.

8. La somministrazione dell'acqua non potrà essere attivata se prima il personale del Comune non avrà accertato la perfetta rispondenza dell'impianto interno a quanto sopra, senza che il Comune assuma con ciò alcuna responsabilità.

9. Qualora il personale del Comune constati che gli impianti interni non rispondano alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti, perché provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati persistessero oltre il termine di 15 giorni da quello del recapito dell'avviso, il Comune non concederà la somministrazione dell'acqua e la sospenderà, se già iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.
10. Ogni modifica che l'utente vorrà apportare all'impianto interno dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 17

Ispezione degli apparecchi di misura e degli impianti interni - Penali

1. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
2. Gli utenti pertanto dovranno permettere ai tecnici il libero accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.
3. In caso di impedimento od opposizioni ingiustificate a tali verifiche il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non siano state eseguite, e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Nel caso che dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore, sarà dovuta dall'utente una penale di € 516,45.
5. Nel caso che dal personale del Comune sia constatata la monomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, sarà dovuta dall'utente una penale di € 516,45.
6. Nel caso che dal personale del Comune sia accertata la utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto, sarà dovuta dall'utente una penale di € 516,45.

Art. 18

Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino

1. Nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 17, si procederà immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

2. La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso ed il pagamento delle penali applicate.
3. Le penali di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 17, sono dovute anche se il fatto è commesso da terzi.
4. Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di risolvere il contratto.
5. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 17 è fatta salva la facoltà del Comune di esperire eventuale azione penale.

Art. 19

Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.
2. L'utente non potrà pretendere, per l'interruzione del flusso, anche non prevista e non preannunciata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.
3. Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a giorni quindici consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad uno scomputo proporzionale sui corrispettivi fissi.
4. La riduzione non sarà accordata però se la sospensione risulti dovuta a fatto dipendente dall'utente o dai suoi inquilini o dipendenti.
5. All'infuori di detto scomputo il Comune non sarà tenuto ad altro indennizzo di sorta.

Art. 20

Pagamenti e rateizzazione

1. Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute al Comune per l'utenza, dovranno essere pagate entro le relative scadenze alla Tesoreria Comunale oppure mediante versamento su apposito conto corrente postale.
2. Gli importi dovuti verranno arrotondati ai decimi di euro.
3. In ogni caso, trascorso il termine di scadenza, l'utente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora stabiliti dalle vigenti normative di legge. Per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza, gli interessi di mora sono ridotti ad un terzo.

4. In difetto di pagamento entro il trentesimo giorno, il Comune avrà diritto di sospendere l'erogazione agli utenti morosi, previa notifica del relativo avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e dei relativi interessi.
5. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della maggior somma dovuta fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell'acqua.
6. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità in ogni caso sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché degli interessi di mora e della quota fissa di € 51,64 per rimborso spese di accesso del fontaniere.
7. Per consumi superiori ad euro 100,00 può essere richiesta una rateizzazione ulteriore rispetto a quella eventualmente prevista dal ruolo in riscossione, su richiesta dell'utente, per motivate e documentate esigenze.
8. La rateizzazione non potrà in nessun caso superare i dodici mesi, l'importo di ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore ad euro 50,00. Per importi oltre euro 600,00 la rateizzazione dovrà comunque essere contenuta nei dodici mesi.
9. Per gli usi diversi l'importo delle rateizzazioni di cui al comma precedente è raddoppiato fermo restando il limite temporale di dodici mesi.

Art. 21

Diametro della presa e del contatore

1. Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore, saranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione richiesta. Di norma per le utenze singole il diametro non potrà essere superiore a ½ pollice.

Art. 22

Posa in opera dei contatori

1. Spetta al Comune stabilire il luogo dove dovrà essere installato il contatore.
2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune potrà liberamente accedere per procedere alla lettura ed all'ispezione.
3. Normalmente i contatori sono installati:
 - in nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili e situate a cm. 90 di altezza dal suolo, munite di scarico dell'acqua;

- in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o muri di recinzione eseguite come sopra;
 - eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti negli scantinati o sottoscala.
4. Di norma la tubazione di raccordo tra la presa stradale ed il contatore dovrà avere uno sviluppo non superiore a m. 20.
 5. La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'utente.
 6. Il Comune può imporre all'utente di installare a monte del contatore un rubinetto di misura.
 7. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti, dal Comune, di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.
 8. Il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.
 9. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.
 10. In via generale e fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, gli apparecchi o strumenti di misurazione del consumo di acqua potabile devono essere inderogabilmente installati sul suolo privato immediatamente adiacente alla proprietà comunale ovvero a ridosso della corrispondente rete comunale di adduzione.
 11. Ove nelle immediate vicinanze delle proprietà private siano dislocati uno o più pozzetti di ispezione comunale, e non ostino ragioni di natura tecnica, è consentita l'installazione degli apparecchi o strumenti di misurazione di cui al comma precedente nei predetti pozzetti.
 12. In sede di prima applicazione del presente regolamento e nel termine perentorio di giorni 180 dalla sua entrata in vigore, gli allacciamenti esistenti che non rispondano alle prescrizioni di cui al precedente comma 10, dovranno essere adeguati alle predette condizioni.
 13. Il predetto adeguamento tecnico concernente le corrispondenti infrastrutture di allacciamento (quali, pozzetto, scavi e pezzi speciali di ricambio) dovrà essere effettuato a cura e spese dell'utente interessato, sotto la supervisione e il coordinamento degli addetti al servizio idrico comunale, che provvederanno alla diretta installazione e piombatura dei soli apparecchi di misurazione.
 14. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8, la Giunta Comunale, entro giorni 15 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adotterà specifico atto di indirizzo per l'attuazione del richiamato programma di adeguamento tecnico degli allacci, suddividendo il territorio comunale per aree omogenee di intervento, tenendo conto del numero di utenze interessate e

degli interventi da effettuare. Nel suddetto atto di indirizzo saranno fissati anche i termini, afferenti ciascuna area omogenea individuata, entro i quali gli utenti interessati dovranno previamente adeguare le infrastrutture di cui al comma 13 del presente articolo.

15. Il suddetto programma d'intervento dovrà tempestivamente essere reso pubblico, con mezzi idonei, affinché gli utenti interessati ne abbiano piena scienza e conoscenza.

16. La mancata ottemperanza degli utenti alle prescrizioni contenute nei commi 12 e seguenti del presente articolo, costituisce motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune.

Art. 23

Contatori generali e divisionali

1. Il Comune di norma autorizzerà l'installazione dei contatori in numero dallo stesso ritenuto necessario per una giusta misurazione dell'acqua.
2. Il proprietario di uno stabile o l'amministrazione del condominio che ha ottenuto la somministrazione dell'acqua con uno o più contatori, dovrà misurare l'erogazione dell'acqua nei singoli appartamenti mediante altri contatori (divisionali) da installare a sua cura e spese.
3. Il proprietario dell'immobile o l'amministrazione del condominio non potrà praticare, a coloro che usufruiscono dell'acqua, condizioni economicamente più onerose di quelle praticate dal Comune.
4. Il consumo dell'acqua è comunque accertato dal contatore installato dal Comune.

Art. 24

Lettura dei contatori

1. La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi a cura del Comune o dei suoi incaricati o dall'Ente Gestore, in genere entro il 28 febbraio di ogni anno, previo apposito avviso al pubblico.
2. In caso di impossibilità di accesso al contatore, l'addetto lascia sul posto un avviso con il quale si richiede al Cliente, entro la data riportata sull'avviso stesso, di comunicare direttamente la lettura o di telefonare all'Ufficio Acquedotto per concordare un appuntamento sul posto.
3. Qualora entro il suddetto termine il Cliente non comunichi alcuna lettura, il Comune fattura al Cliente un consumo stimato

uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente.

4. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione della lettura successiva.

5. Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non può accedere al contatore, il Cliente ha l'obbligo di permettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune.

6. Il Cliente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari.

Art. 25

Verifica dei contatori

1. L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

2. Accertata la fondatezza del reclamo il contatore sarà sostituito a spese dell'utente ed il consumo dell'acqua a partire dall'ultima lettura eseguita, ovvero, qualora la richiesta venga effettuata a seguito della emissione della fattura, dalla lettura precedente alla stessa fino alla riparazione ed alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura del consumo medio giornaliero dell'ultimo periodo fatturato e non contestato.

3. Il reclamo risulta infondato qualora la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno.

4. Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento è dovuto a cause diverse dalla normale usura, è effettuata a cura del Comune e le relative spese sono a carico esclusivo del Cliente, fatto salvo il diritto del Comune di intraprendere ogni opportuna azione di risarcimento dei danni subiti.

5. Il Comune ha il diritto di procedere, in qualsiasi momento, a proprie spese, alla verifica dell'esattezza delle indicazioni del contatore del Cliente ed alla sua sostituzione, senza dovere dare di ciò preavviso o richiedere il consenso del Cliente.

6. Quando il Cliente ritiene erronee le indicazioni del proprio contatore, può inoltrare richiesta al Comune affinché quest'ultimo disponga gli opportuni accertamenti.

7. Qualora le verifiche effettuate dal Comune confermassero l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Comune, il quale disporrà la sostituzione del misuratore.

8. Per tutto il periodo nel quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio, e fino alla sostituzione di esso, il consumo dell'acqua è valutato in misura equivalente a quella

dei corrispondenti periodi di rilevazione precedenti e, in mancanza, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, salvo stima tecnica in assenza di congrui riferimenti.

9. Nel caso in cui gli accertamenti comprovassero l'esatta misurazione del contatore, entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$ (incluso gli estremi dell'intervallo), per portate comprese tra la portata nominale del contatore (Q_n) ed $1/5$ di Q_n , il Comune addebiterà il rimborso delle spese sostenute per la prova, fermo restando l'obbligo del cliente di pagare la bolletta alla scadenza prevista.

Art. 26

Rimozione e sostituzione dei contatori

1. In caso di rimozione o sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dal personale del Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
2. Una delle due copie del verbale sarà consegnata all'utente.

Art. 27

Rilevazione dei consumi

1. Il consumo dell'acqua sarà conteggiato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune con le modalità di cui all' art. 24.

Art. 28

Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore

1. Gli utenti non possono richiedere al Comune alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglitoria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore.
2. Di solito e salvo casi di forza maggiore, il Comune provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo gli utenti interessati.
3. Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il Comune passerà ad avvisare i Clienti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.

Art. 29

Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica

1. In caso di forza maggiore il Comune ha il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione.

2. Il Comune si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio.
3. Di ciò il Comune è tenuto ad avvisare tempestivamente gli Clienti interessati.

Art. 30

Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio

1. In caso di incendio, gli utenti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dall'uso dell'acqua potabile.
2. In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che gli utenti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.
3. L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del Comune, dei Vigili del Fuoco e degli organismi della Protezione Civile.

Art. 31

Servizio di reperibilità

1. E' a disposizione dell'utenza un servizio di reperibilità cui rivolgersi in caso di necessità, con esclusione di qualsiasi intervento sugli impianti interni.
2. Il servizio di reperibilità opera solo sugli impianti e sulla rete di distribuzione pubblica e nel rispetto dei limiti di competenza fissati dal presente Regolamento.
3. A seguito della segnalazione dell'emergenza al servizio di reperibilità, un tecnico effettua la registrazione della richiesta ed una diagnosi telefonica del grado di priorità; a suo

insindacabile giudizio dispone per l'eventuale sopralluogo e/o per l'intervento per le riparazioni.

4. Il sopralluogo, se ritenuto necessario, sarà effettuato, di norma, entro 24 ore dalla richiesta.

Art. 32

Divieti a carico dell'utenza

1. È tassativamente vietato all'utente di:
 - a) destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione;
 - b) realizzare derivazioni dalla condotta di allacciamento prima del contatore;
 - c) modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere i piombini o i sigilli;
 - d) effettuare manovre diverse dalla chiusura o apertura della valvola d'arresto o di spurgo a sua disposizione dopo il contatore;
 - e) cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la portata al proprio impianto, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete;
 - f) effettuare manovre o interventi sull'allacciamento, ed in particolare sulla derivazione;
 - g) utilizzare le condotte degli impianti interni e dell'allacciamento come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici;
 - h) derivare acqua potabile dalla rete antincendio senza motivo.

Art. 33

Prelievi abusivi - penalità

1. Il prelievo di acqua potabile in forma abusiva o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel rispettivo contratto è proibito e come tale perseguibile a norma di legge.
2. Il Comune, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti, applica al Cliente una penale di €. 516,47 (revisionabile annualmente con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale), quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alle installazioni del servizio di distribuzione idrica, ed invece una penale doppia quando viene constatata una manomissione alle suddette installazioni, ivi inclusi l'allacciamento ed il contatore dell'utente.

Art. 34

Lavori su aree servite dall'acquedotto

1. Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'Acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 35

Danni alle condotte

1. Chiunque causi un danno alle condotte dell'Acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il servizio Acquedotto e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.
2. Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.
3. Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

ART. 36

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento, entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Petina.
3. Il presente regolamento è, altresì, depositato per quindici giorni presso la segreteria del Comune ai fini della libera visione da parte di coloro che ne abbiano interesse. Del predetto deposito ne viene data notizia sul sito web istituzionale del Comune e presso i più importanti luoghi pubblici comunali.
4. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato permanentemente nella Sezione "regolamenti" sul sito istituzionale dell'Ente, in un'ottica di massima pubblicità e trasparenza.

ART. 37

Abolizione di disposizioni regolamentari precedenti

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento del servizio idrico comunale tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, si intendono abrogate.

ART. 38

Varianti e aggiornamenti del Regolamento

1. Quando ragioni contingenti lo richiedano, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare, in tutto od in parte, il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento sarà periodicamente aggiornato in dipendenza delle normative emanate dopo la sua approvazione.